

STATUTO

CRESCERE INSIEME - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTENEDOLO BS VIA
ZANARDELLI 34

Numero REA: BS - 279121

Codice fiscale: 01403980178

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL N. 75305/18650

DI REP. DR. LUIGI MAZZOLA

PANCIERA DI ZOPPOLA BONA

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel comune di Castenedolo (BS) la Società Cooperativa denominata

"CRESCERE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE"

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie (ex articolo 2365 c.c.), succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero. La cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e del D.lgs 3 luglio 2017 n.112.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; fondando la ragione del suo essere nei valori cristiani per dare voce e presenza alla tradizione cattolico popolare ed alle sue possibilità di ulteriore sviluppo, essa ha come fine il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale del Comune di Castenedolo (BS), mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti

di collaborazione coordinata non occasionale.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La cooperativa si propone di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo.

Perciò la cooperativa aderisce alla Lega delle Cooperative o ad altra confederazione nazionale.

Su delibera dell'Organo di Amministrazione potrà aderire ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La società, secondo i principi della mutualità, intende così dare voce ed espressione alla tradizione cattolico-popolare e ed alle sue possibilità di ulteriore sviluppo, si pone come strumento per una effettiva autogestione di iniziative in campo sociale, scolastico, educativo, sportivo, ricreativo e culturale in genere. A tale scopo secondo le suddette prospettive, la Società può:

- a) gestire scuole di ogni ordine e grado, aperte anche a non soci e loro figli minori (fermo restando il riconoscimento e l'accettazione dei principi ispiratori della Società), compiendo altresì tutte le operazioni immobiliari e mobiliari che si rendano perciò necessarie;
- b) gestire centri sociali, centri culturali, centri ricreativi e sportivi, consultori familiari, ambulatori medico - psicopedagogici, ecc.;
- c) obbligarsi tramite convenzione con enti pubblici e privati, associazioni di ogni ordine e grado in vista della gestione di quanto previsto sub a) e b), nonché ricevere contributi dagli enti suddetti; resta inteso che il contenuto di tali convenzioni non può essere tale da contraddire i principi fondamentali cui la società si ispira ed in particolare il diritto alla autogestione del soddisfacimento del bisogno di educazione e di cultura nonché la fedeltà alla tradizione cattolico-popolare;
- d) provvedere, per conto dei soci, ad acquisti di libri di testo, altro materiale di documentazione nonché sussidi didattici scritti o audiovisivi;
- e) organizzare e promuovere strutture ed attività per uso attivo e non alienante del tempo libero;
- f) istituire e gestire, in locali propri o presi in affitto, ristoranti e mense a prezzi popolari;
- g) stampare, editare, diffondere scritti a ciclostile od a stampa, giornali, libri e pubblicazioni varie;
- h) aderire ad altre cooperative, a consorzi ed unioni di cooperative; erogare fondi, ovvero percepire contributi da parte di fondazioni e di ogni altra società senza fine di lucro, i cui scopi siano armonici nel loro complesso (o per quanto attiene all'ambito d'azione concordato) con quelli della cooperativa;

i) promuovere ed eseguire indagini, studi, ricerche scientifiche, con particolare riferimento alla teologia, alla filosofia, alla pedagogia, all'economia e alle scienze dell'uomo e della società.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla legge 1/91), industriale e finanziaria (nei limiti di cui alla legge 197/91), necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

La Cooperativa potrà infine costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali norme modificate ed integrative.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- * concorrono alla gestione della cooperativa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'attività;
- * partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi della cooperativa;
- * contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche, con piena capacità di agire, e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti e nei limiti della L. 381/91;
- 3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.
- 4) soci persone giuridiche, vale a dire le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Non possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, codice fiscale e cittadinanza;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, la nazionalità e l'attività;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul Libro dei Soci.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui all'articolo 5;

b) che non si trovi più in grado, per motivi di ordine privato, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Che manifesti liberamente ed espressamente la volontà di recedere dalla società;

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

Art. 10 (esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipo-

logie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei

soci alla compagine sociale sono i seguenti:

* per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

* per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

* per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa.

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completo disinteresse per la propria permanenza in società, omettendo di partecipare a n. 3 Assemblee consecutive senza giustificare il motivo con comunicazione scritta;

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

h) Non provveda a comunicare alla Cooperativa eventuali cambi di residenza e/o di domicilio o si renda di fatto irreperibile.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione facendo valere le proprie ragioni a mezzo lettera raccomandata da spedire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso l'organo amministrativo convocherà il socio presso la sede della Cooperativa e avrà facoltà, se riterrà che le cause di esclusione non sussistano o siano state rimosse, di revocare la delibera di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-

luzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice civile.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro tre mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà accantonato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a riserva indivisibile.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere b), c), d) e g), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal paga-

mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore pari a euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) fatto salvo il valore delle quote dei soci preesistenti, il cui ammontare minimo pari ad euro 5,16 risulta fissato anteriormente alla Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e che tale può rimanere ai sensi dell'art. 21 comma 4 della stessa legge;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili accantonati;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) dalle riserve indivisibili;
- 6) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea o prevista per legge o per Statuto.

La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.

Ciascun socio non può detenere un ammontare di quota superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 16 (Trasferimento delle quote)

Le quote sono liberamente trasferibili per atto tra vivi nel rispetto delle condizioni e degli obblighi stabiliti dagli articoli 5 e 6 del presente Statuto che l'organo amministrativo ha il dovere di verificare. Nel caso in cui l'acquirente non abbia i requisiti richiesti per assumere la qualità di socio o nel caso in cui non venga rispettata la procedura di ammissione prevista dall'articolo 6, il trasferimento delle quote non ha effetto nei confronti della società fino al momento in cui tali condizioni non saranno soddisfatte.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° agosto di ogni anno al 31 luglio dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione

provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 nella misura del 3% (tre per cento);
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci.

Art. 18 (Ristorni)

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

Considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio prestatore, la ripartizione del ristorno dovrà essere effettuata sulla base delle ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'esercizio.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 19 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato;
- d) l'organo di Controllo Contabile, se nominato;

Art. 20 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso inviato a ciascun socio almeno cinque giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima, ed occorrendo, della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i Sindaci, se nominati; tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 21 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;
 - 2) procede alla nomina degli amministratori;
 - 3) procede alla nomina del Collegio Sindacale, se dovuta;
 - 4) procede alla nomina dell'organo di controllo contabile, se dovuta;
 - 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai sindaci e all'organo di controllo contabile;
 - 6) approva i regolamenti interni;
 - 7) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dell'organo di controllo contabile;
 - 8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.
- Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 17 del presente Statuto.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria

quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello

Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

Ai sensi dell'art. 2538 ultimo comma del codice civile il Consiglio di Amministrazione può decidere che il voto per le delibere di cui al precedente Art. 21 sia espresso anche per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione inviato al socio, deve contenere per esteso la deliberazione proposta e l'indicazione del termine entro il quale restituire la propria dichiarazione di voto.

I soci dovranno trasmettere (con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione e la data della stessa) alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'Assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computano né ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Teleconferenza: è consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro permesso seguire la discussione, intervenire oralmente in tempo reale al dibattito sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere.

Art. 23 (Verbale delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve al-

tresi indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 24 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di dieci altri soci aventi diritto al voto. Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

Non è ammesso il voto segreto.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 11, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci operatori.

Gli amministratori durano in carica per un periodo di tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e son rieleggibili per più mandati consecutivi.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con funzioni meramente consultive il Parroco pro-tempore della Parrocchia di S.Bartolomeo Apostolo in Castenedolo.

Partecipano altresì a dette riunioni, sempre con funzioni meramente consultive, il Coordinatore degli Insegnanti della

Scuola Materna di Castenedolo ed un rappresentante del Comune di Castenedolo.

Art. 27 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma secondo del codice civile.

Spetta tra l'altro al Consiglio di amministrazione:

- a) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) formulare il bilancio;
- d) dare adesione a cooperative, consorzi, organismi le cui finalità possono integrare la società o comunque essere utili alla stessa ed ai soci;
- e) deliberare la stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare circa il conferimento di procure sia generali che speciali;
- g) nominare il direttore della scuola ovvero i direttori delle varie scuole, centri culturali e consultori, concretizzando tali nomine in assunzioni o in contratti di consulenza;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone la retribuzione e le mansioni;
- i) nominare eventuali comitati tecnici determinandone i compiti;
- j) deliberare su programmi, atti e contratti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dell'atto costitutivo sono riservati all'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 29 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Art. 30 (Compensi agli amministratori)

Agli amministratori non spetta alcun compenso. Essi hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 31 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al

riguardo.

Art. 32 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Teleconferenza: è consentito l'intervento in adunanza mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro permesso seguire la discussione, intervenire oralmente in tempo reale al dibattito sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere.

Art. 33 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è affidato ad un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero di Grazie e Giustizia e nominato a seguito di delibera dell'assemblea dei soci che ne determina il compenso per tutta la durata del mandato.

**TITOLO VII
CONTROVERSIE**

Art. 34 (Clausola Arbitrale)

Non è prevista alcuna clausola arbitrale.

**TITOLO VIII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art.35 (Nomina dei Liquidatori e liquidazione del patrimonio)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-

guente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.36 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci operatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 38 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

F.to FERNANDA ZANONI

F.to LUIGI MAZZOLA PANCIERA DI ZOPPOLA BONA NOTAIO